

X LEGISLATURA

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Ricerca scientifica e tecnologica, istruzione, beni e attività culturali, identità linguistiche e culturali, spettacolo e manifestazioni, attività ricreative e sportive, politiche giovanili, politiche della pace, della solidarietà e dell'associazionismo e ordinamento della comunicazione)

COMITATO RISTRETTO

Istituito per l'esame abbinato dei seguenti progetti di legge:

disegno di legge n. 105: "Legge per l'autonomia dei giovani" (d'iniziativa della Giunta regionale)

proposta di legge n. 67: "Disposizioni regionali sulle Politiche Giovanili e sul Fondo di Garanzia per le opportunità dei Giovani" (d'iniziativa del consigliere Blasoni e altri).

Verbale n. **84**

Seduta del 27 settembre 2010

	PRESENTI	ASSENTI
Roberto ANTONAZ		Sì
Massimo BLASONI	Sì	
Franco CODEGA	Sì	
Pietro COLUSSI		Sì
Alessandro CORAZZA	Sì	
Roberto NOVELLI	Sì	
Enore PICCO	Sì	
Edoardo SASCO	Sì	
TOTALE	6	2

Il giorno 27 settembre 2010, alle ore 10.00, nella sala gialla del Consiglio regionale, si riunisce il Comitato ristretto istituito per l'esame dei progetti di legge **n. 105 e n. 67** in materia di politiche giovanili.

(Presidenza del Presidente BLASONI)

Il PRESIDENTE dichiara aperta la seduta alle ore 10.22.

Dando seguito a quanto stabilito nella seduta del 7 settembre si procede con le audizioni delle Province di Udine, di Pordenone e dell'ANCI sull'argomento Informagiovani, nonché con funzionari della direzione centrale competente per le disposizioni in materia di lavoro.

Sono presenti: Gianfranco Marino, Dirigente delle Politiche sociali della Provincia di Pordenone; Raffaella Pianca della Provincia di Pordenone; Adriano PiuZZi, Assessore alle Politiche sociali della Provincia di Udine; Loredana Ceccotti, Dirigente Area delle Politiche sociali della Provincia di Udine; Kristian Franzil, Assessore alle Politiche giovanili del Comune di Udine in rappresentanza dell'ANCI Friuli Venezia Giulia.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione all'odierna audizione, cede loro la parola per gli interventi.

L'assessore PIUZZI ringrazia dell'invito e dice di apprezzare i contenuti del disegno di legge n. 105, che prevede un'efficace integrazione dei temi e delle problematiche della fascia d'età giovanile, sottolineando altresì come le indicazioni segnalate a suo tempo dalla propria Amministrazione siano state sostanzialmente recepite nel disegno di legge. Rispetto alla proposta di legge n. 67, con specifico riferimento agli Informagiovani, riferisce che a seguito di un accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'ANCI è stato avviato un coordinamento nazionale degli Informagiovani, gestito da comitati tecnici a livello regionale. Pertanto ritiene fondamentale che si possa verificare l'andamento e le attività che fino ad oggi sono state portate avanti dal coordinamento ANCI nazionale, soprattutto in termini di formazione degli operatori e di monitoraggio dei servizi esistenti, al fine di individuare i livelli minimi delle prestazioni che vengono erogate dalle strutture informative. Sottolinea che è importante elaborare una legge condivisa che risponda alle esigenze del territorio in un'ottica di coordinamento, di indirizzo e di spesa efficace delle risorse disponibili.

Il dott. MARINO illustra una memoria scritta (vedi all. 1).

L'assessore FRANZIL illustra una nota scritta riservandosi di farne pervenire successivamente copia ai consiglieri. Afferma di ritenere importante che la Regione si doti di uno strumento legislativo dedicato al mondo dei giovani. Spiega che le proposte di legge 105 e 67, già oggetto di problematiche considerazioni del Consiglio delle autonomie locali, presentano alcune criticità, come l'età di riferimento, estesa fino ai 35 anni, che appare troppo ampia, per il fatto di comprendere una popolazione con condizioni e bisogni molto diversi tra loro, comportando in particolare una scarsa considerazione per la fascia dell'adolescenza. Registra inoltre che nei testi in esame le politiche giovanili sono considerate soprattutto politiche per i giovani, non con i giovani, vista la centralità dei temi legati all'autonomia (casa, lavoro, ecc.). L'insufficiente attenzione alle politiche da realizzare con i giovani si evince dalla definizione di "aggregazioni giovanili", molto rigida, dallo scarso peso assegnato al tema della partecipazione giovanile, che si riduce nella costituzione di una consulta formale, dall'elencazione di alcuni progetti ed azioni,

presenti in vari articoli, con un livello di dettaglio che non pare adeguato all'ambito legislativo, dal limitato accenno alle politiche giovanili più tradizionali, almeno per gli enti locali, ossia quelle dedite alla socializzazione, alla partecipazione e alla prevenzione, più proprie del periodo dell'adolescenza, che risultano appena accennate. Inoltre l'impianto generale dei due elaborati non riconosce alcun particolare ruolo agli enti locali, che da anni operano nel settore, o lo fa confusamente.

Il PRESIDENTE invita a focalizzare le eventuali domande sul tema specifico degli Informagiovani e sul loro funzionamento quindi prosegue chiedendo se ci sono interventi.

Prende la parola il consigliere NOVELLI che domanda quali sono le differenze fra il progetto dell'ANCI e il coordinamento sugli Informagiovani portato avanti dalla Provincia di Udine.

L'assessore PIUZZI risponde che il progetto dell'ANCI non è compatibile con l'azione di coordinamento della Provincia. Aggiunge che i diciannove Informagiovani presenti sul territorio provinciale si sarebbero trovati in difficoltà senza l'intervento di coordinamento che la Provincia ha comunque continuato a fornire negli ultimi anni. Sottolinea che sarebbe importante capire quale futuro avrà il progetto avviato dall'ANCI.

Il dott. MARINO riferisce che in provincia di Pordenone funzionano sette Informagiovani e afferma che il loro impegno dovrebbe essere maggiormente incentrato sull'accompagnamento dei giovani verso il lavoro.

Il PRESIDENTE chiede come sono distribuiti gli Informagiovani rispetto ai vari comuni.

La sig.ra PIANCA risponde che sono collocati nei Comuni polo di maggior attrazione e presenza per i giovani.

Il PRESIDENTE chiede notizie riguardo la tipologia del personale e la sua formazione.

La sig.ra PIANCA riferisce che si tratta di personale dipendente del Comune e che la formazione è stata effettuata sinora dalla Provincia.

Il consigliere CODEGA chiede informazioni sulla gestione degli Informagiovani e sulla loro distribuzione territoriale e se sono realmente utilizzati.

L'assessore PIUZZI risponde che sono distribuiti su tutto il territorio.

L'assessore FRANZIL ribadisce l'attuale sovrapposizione fra il progetto di coordinamento dell'ANCI nazionale e quello delle Province, e riferisce che a ottobre si terrà a Torino un convegno nazionale sui giovani, organizzato dall'ANCI, che dovrebbe servire a chiarire il quadro degli interventi. Prosegue dicendo che statisticamente ogni anno a Udine ci sono circa dodicimila accessi di giovani e circa centomila contatti al sito. Lo sportello dell'Informagiovani di Udine è collocato presso la sede dell'ERDISU e offre uno sportello per la casa e uno per il lavoro; sottolinea che gli Informagiovani presenti sul territorio non sono strutturati allo stesso modo e che tramite la rete se ne potrebbero differenziare le potenzialità.

Il consigliere NOVELLI chiede un chiarimento sulle modalità di collegamento fra il portale internet della Regione e i singoli Informagiovani.

L'assessore FRANZIL risponde che da questo punto di vista è già assicurata la visibilità in rete.

L'assessore PIUZZI spiega che la maggior parte delle strutture informative giovanili della Provincia di Udine funzionano in modo soddisfacente e cita i centri di aggregazione giovanile che hanno consolidato nel tempo il rapporto con gli Informagiovani.

Il dott. MARINO fa presente che la Provincia di Pordenone sta lavorando per integrare il portale internet con quello regionale e che anche a livello di centri di aggregazione (i "vecchi oratori") c'è un rapporto consolidato. Afferma che bisogna aiutare questi punti di informazione giovanile anche a orientare gli utenti verso il mondo del lavoro, integrandoli con i centri per l'impiego.

Il PRESIDENTE riassume quanto detto sinora chiedendo ai presenti come la Regione dovrebbe intervenire.

L'assessore FRANZIL afferma che sarebbe utile definire i requisiti minimi di qualità che un informagiovani e i relativi operatori dovrebbero possedere, tenendo conto che tali strutture forniscono servizi.

Il dott. MARINO auspica un accreditamento per garantire standard minimi, con percorsi formativi condivisi, linee guida date dalla Provincia e anche uno standard riguardante i locali destinati ad accogliere le strutture.

L'assessore PIUZZI afferma che Regione dovrà normare la materia tenendo conto di quanto fatto finora e ribadisce che il lavoro svolto dall'ANCI dovrà essere assolutamente tenuto in considerazione.

La dott.ssa CECCOTTI spiega che il progetto dell'ANCI sta comunque procedendo negli Informagiovani; infatti, i responsabili a livello locale hanno ricevuto la formazione dal livello nazionale ed è stato dato loro un pacchetto informativo per orientarli verso le domande che un giovane può fare. Sottolinea poi le difficoltà economiche che vi sono per assicurare il funzionamento di queste strutture, evidenziando la necessità di un supporto.

Il PRESIDENTE ringrazia e congeda gli intervenuti auspicando si arrivi presto ad una buona legge condivisa.

Si passa quindi all'audizione dei funzionari della Direzione centrale lavoro.

Sono presenti Chiaretta Spangaro, Direttore del Servizio lavoro e Luca Antonicelli, P.O. Supporto alle attività connesse agli ammortizzatori sociali e agli strumenti di politiche attive del lavoro.

Partecipano inoltre ai lavori Terzo Unterweger Viani, Direttore del Servizio pari opportunità e politiche giovanili e Alessandra Gabriele, del Servizio qualità della legislazione, semplificazione e coordinamento delle riforme del sistema istituzionale regionale.

La dott.ssa SPANGARO, ottenuta la parola, illustra le misure previste nelle situazioni di perdita del lavoro, con riferimento alle diverse fasce d'età. Fa presente che ci sono una serie di provvedimenti che toccano in qualche modo la problematica dei giovani e ne elenca alcuni fra quelli ritenuti più interessanti, tra i quali il regolamento sulle politiche attive del lavoro. Prosegue poi con una breve

analisi su come viene accertato e certificato lo stato di disoccupazione da parte dei centri per l'impiego e l'eventuale diritto alla cassa integrazione straordinaria.

Il dott. ANTONICELLI riferisce su quanto viene corrisposto ai lavoratori posti in cassa integrazione o disoccupati.

Il PRESIDENTE chiede qual è la differenza fra disoccupati e inoccupati e se anche questi ultimi hanno diritto a ricevere dei contributi.

La dott.ssa SPANGARO risponde in maniera affermativa illustrando quanto effettivamente percepito da tali categorie.

Il PRESIDENTE chiede come viene computato il periodo di disoccupazione per il licenziato e per l'inoccupato.

La dott.ssa SPANGARO riferisce che viene considerato il periodo di iscrizione al Centro per l'impiego, aggiungendo che da parte delle imprese esiste un problema di scarsa conoscenza di tutta la gamma degli strumenti utilizzabili in materia.

Il dott. ANTONICELLI spiega quali sono gli incentivi offerti alle aziende per l'assunzione di lavoratori giovani ad elevata scolarizzazione anche a tempo determinato per almeno due anni: si tratta di un regolamento del 2004 che dalla sua entrata in vigore ha dato luogo a 465 domande, prevedendo dai nove ai dodicimila euro per lavoratore.

Il PRESIDENTE afferma che si potrebbero rafforzare con legge strumenti di questo tipo dedicati ai giovani.

La dott.ssa SPANGARO spiega che ci sono al momento incentivi di quattromila euro per la stabilizzazione degli apprendisti, quattromila euro per la stabilizzazione di precari e agevolazioni per l'avvio di attività imprenditoriali costituite da uno o più soggetti svantaggiati.

Il consigliere CODEGA chiede se per i soggetti inoccupati non svantaggiati esistano degli incentivi.

Risponde il dott. ANTONICELLI dicendo che le agevolazioni per l'autoimprenditorialità ci sono solo per i soggetti disoccupati o svantaggiati dal punto di vista occupazionale, ma non per gli inoccupati.

La dott.ssa SPANGARO cita fra le misure riguardanti l'avvio di nuove imprese o il rilevamento di aziende in crisi quella denominata "Imprenderò" sostenuta dal Fondo Sociale Europeo.

Il PRESIDENTE chiede quante sono le nuove imprese nate da soggetti svantaggiati.

Il dott. ANTONICELLI risponde che attualmente, al netto di tutti gli strumenti, risultano 244 domande. Illustra poi i criteri che individuano la figura del lavoratore svantaggiato e la natura degli interventi ritenuti ammissibili alla contribuzione.

La dott.ssa SPANGARO interviene facendo presente che quest'anno è stata recepita la normativa nazionale relativa all'effettuazione dei "tirocini", definendone i limiti di età.

Il PRESIDENTE effettua un sintetico riepilogo di quanto finora emerso. Osserva che andrebbe potenziata la contribuzione per i giovani ricercatori e previste azioni per la stabilizzazione dei lavoratori sotto i trentacinque anni. Ricorda le difficoltà incontrate da parte degli imprenditori nell'utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla Regione con la legge "anticrisi" e immagina un fondo di garanzia specificamente dedicato ai giovani. Afferma che si potrebbe pensare di rafforzare alcuni strumenti normativi già esistenti indirizzandoli ai giovani, ad esempio nel campo della ricerca, della stabilizzazione e del fine apprendistato, e chiede la collaborazione degli uffici per la formulazione di un'ipotesi in tal senso. Concluso quindi l'argomento, ringrazia i funzionari della Direzione lavoro e afferma che sarà opportuno sentire anche la Direzione delle attività produttive per avere il quadro completo della situazione.

Si passa quindi all'esame dell'articolato.

Viene ripreso l'articolo 26 del DDL (precedentemente accantonato), relativo agli Informagiovani.

L'articolo viene modificato prevedendo:

- che gli Informagiovani forniscano informazioni anche relativamente alle politiche abitative, all'avvio di nuove imprese, agli stili di vita e ai temi di cui alle lettere d) ed h) del comma 3 dell'articolo 23 del PDL 67;
- che gli Informagiovani attivino forme di collegamento con le università, i centri per l'impiego e le ulteriori realtà istituzionali e non attive nei settori di cui al comma 3;
- che le Province assicurino il coordinamento e il monitoraggio delle attività degli Informagiovani e si occupino della formazione dei relativi operatori;
- che l'accesso ai contributi regionali sia condizionato all'adesione alle iniziative di coordinamento, monitoraggio e formazione attivate dalle Province.

Completato quindi l'esame del DDL, il PRESIDENTE propone di avviare la revisione del testo finora elaborato (vedi all. 2).

Vengono rivisti gli articoli 1, 1 bis e 2. L'articolo 1 è integrato con la previsione di un comma diretto a richiamare l'apporto partecipativo e propositivo delle famiglie nel perseguimento dei principi e delle finalità della legge.

I lavori hanno quindi termine. Il seguito è fissato al 13 ottobre, alle ore 14.30, con l'audizione della Direzione delle attività produttive e la prosecuzione della revisione del testo. Sono le ore 14.00.

IL PRESIDENTE

Massimo Blasoni

IL VERBALIZZANTE

Mauro Negro

(ALL. 1)

PROVINCIA DI PORDENONE
Prot. 2010. 0073006 del 27/09/2010

Fascicolo : 2010/13.2/5



PROVINCIA DI PORDENONE
Settore Politiche Sociali

PROPOSTE DI LEGGE REGIONALE SULLE POLITICHE GIOVANILI n. 67 /2009 e
n.105/2010.

Negli ultimi anni la provincia di Pordenone ha attivato iniziative specifiche di promozione del protagonismo giovanile, dell'accompagnamento dei giovani verso il mondo del lavoro (progetto lavori in corso, workesperience, tutoring...) con percorsi di avvicinamento e condivisione di prassi di tutte quelle realtà che lavorano con i ragazzi (Servizi sociali, Centri per l'Impiego, Scuole superiori, ufficio scolastico provinciale, Progetti giovani, Informagiovani, Prefettura, Azienda sanitaria, enti formativi, etc).

La prospettiva di stimolare l'autonomia dei giovani con percorsi di avvicinamento e sperimentazione in ambito lavorativo dovrebbe tener conto di diverse dimensioni e sicuramente è opportuna la massima integrazione con le funzioni di Politiche del Lavoro e Politiche Sociali della Provincia e con gli attori territoriali per una migliore fruibilità degli strumenti e loro efficacia .

Si accoglie quindi con forte favore la stesura di un nuovo disegno di legge che vada a definire, razionalizzare e armonizzare un ventaglio di strumenti e opportunità a favore dei giovani.

Di seguito si segnalano alcuni di temi di particolare rilevanza:

RUOLO DEGLI ENTI LOCALI
(Capo I – Disegno di Legge N. 105)

Si ribadisce l'incisività dei coordinamenti e raccordi istituzionali per la complessità dell'area interessata che richiede l'intervento di più soggetti. In questo senso si segnala l'opportunità che gli Enti Locali, Provincia e Comune, vengano identificati come ambiti d'intervento competenti in azioni di processo oltre che erogatori.

Il piano regionale giovani si auspica che possa tradursi in piani/ programmazione/progettazione provinciale con un ruolo attivo della Provincia e dei comuni mutuando l'esperienza acquisita con i piani provinciali triennali degli Accordi di Programma Quadro (APQ).

Si auspica che venga prevista la possibilità per la Provincia di sviluppare in modo sinergico progetti/interventi innovativi/strumenti di particolare rilevanza per il proprio territorio.

STRUMENTI DI GOVERNO DELLE POLITICHE A FAVORE DEI GIOVANI

(Capo II – Art 4 – Tavoli di coordinamento; art. 5 Consulta Regionale dei Giovani – Disegno di Legge N. 105)

Si vede con molto favore la costituzione dei Tavoli di Coordinamento che porta la rappresentanza sia politica che tecnica della Provincia. Si segnala l'importanza di inserire nella Consulta Regionale dei Giovani i rappresentanti dei movimenti giovanili dei datori di lavoro, poichè rappresenterebbero un diretto coinvolgimento delle aziende e apporterebbero un contributo fondamentale negli indirizzi riguardanti i fabbisogni occupazionali e quindi favorire l'accesso al mondo del lavoro dei giovani.

AREA DELL'ADOLESCENZA (Capo IV e capo V)

Quest'area meriterebbe un'attenzione particolare in quanto periodo maggiormente delicato di crescita dell'individuo. L'intervento qui dei Progetti Giovani è risultato essere importante quale punto di osservazione, supporto ed accompagnamento e connessione con la rete dei servizi territoriali. Si ritiene interessante andare ad intervenire con qualche strumento verso questa fascia di età per dare l'opportunità di sperimentare percorsi di autonomia, competenze sociali e relazionali.

Pordenone, 27/09/2010

Il Dirigente delle Politiche Sociali

Gianfranco Marino



Bozza di articolato

Revisione del testo alla seduta del 7 settembre 2010

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce l'autonomia dei giovani, mediante l'eliminazione degli ostacoli alla sua concreta realizzazione e contribuisce alla creazione di una relazione sinergica tra giovani e adulti.
2. Gli interventi regionali sono diretti a promuovere la cittadinanza attiva dei giovani al fine di:
 - a) sostenere la loro capacità progettuale e creativa;
 - b) favorire la partecipazione all'elaborazione di una politica condivisa a loro destinata;
 - c) riconoscere l'assunzione di responsabilità personali e collettive.

Art. 1 bis

(Obiettivi)

1. Per il raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 1, la Regione
 - a) promuove in ogni ambito e a ogni livello la cultura del merito;
 - b) favorisce lo sviluppo dell'identità territoriale, della conoscenza della cultura e delle tradizioni locali;
 - b bis) promuove la cultura e il senso di appartenenza all'unione europea e favorisce la mobilità e gli scambi a livello europeo e internazionale;
 - c) promuove lo studio delle lingue quale strumento di inclusione e partecipazione con pari opportunità nella civiltà globale;
 - d) promuove e sostiene il ruolo della famiglia, sia con riferimento alle famiglie di origine, che alle nuove famiglie e a quelle in formazione;
 - e) favorisce lo sviluppo di rapporti intergenerazionali;
 - f) promuove condizioni adeguate alla realizzazione di una comunità competitiva e solidale, che offra pari opportunità di accesso allo studio, al mondo del lavoro e alla creazione di nuove imprese sostenendo azioni mirate a migliorare la conoscenza, la formazione, la mobilità, l'inserimento professionale, l'imprenditorialità e l'inclusione sociale;
 - g) promuove e sostiene l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e l'accesso responsabile a internet;
 - h) promuove il sostegno delle pari opportunità tra uomo e donna;

- i) favorisce la partecipazione responsabile dei giovani alla vita delle istituzioni e della società, come espressione dell'esercizio della cittadinanza e della rappresentanza;
- j) sostiene la realizzazione di strumenti di informazione e di comunicazione dedicati ai giovani che agevolino la messa in rete delle conoscenze e delle iniziative d'interesse;
- k) promuove servizi per l'autonomia, il tempo libero, lo sport, la socializzazione, la creatività giovanile, tenuto conto anche delle attività integrative sviluppate in ambito scolastico e universitario, favorendo la creazione e la disponibilità per i giovani di idonei luoghi e strumenti che supportino lo sviluppo della loro personalità;
- l) promuove e sviluppa la rete degli Informagiovani quali strumenti atti a garantire informazioni sulle opportunità ai giovani e alle loro famiglie.

Art. 2
(Soggetti attuatori)

1. La Regione persegue i principi e le finalità della presente legge con l'apporto propositivo e partecipativo delle realtà giovanili associate e individuali, in concorso e in sinergia con gli enti locali, le istituzioni scolastiche e universitarie, le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, nonché gli enti e i soggetti operanti in favore dei giovani.

Art. 2 bis
(Destinatari degli interventi)

1. I destinatari degli interventi della presente legge sono i giovani, di età compresa tra i quattordici e i trentacinque anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale, nonché le famiglie e quanti in via generale concorrono al realizzarsi delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 3
(Piano regionale Giovani)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione approva il Piano regionale Giovani, di durata triennale, che individua le linee strategiche di indirizzo e le azioni a favore dei giovani, in armonia con le azioni del Piano strategico regionale e con i principi e i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale ed europeo.

2. Il Piano è elaborato dalla Direzione centrale competente, con la partecipazione attiva della Consulta regionale dei giovani; alla predisposizione del Piano collaborano altresì le altre Direzioni centrali competenti nelle materie interessate, con l'apporto delle Province, dei Comuni e, previo accordo, delle Università e delle autorità scolastiche, nonché delle associazioni imprenditoriali, di categoria e sindacali.

3. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale, con il parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente che si esprimono, rispettivamente entro quindici e trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorsi inutilmente i termini indicati, si prescinde dal parere.

4. Il Piano regionale Giovani è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul Portale regionale giovani.

Art. 4
(Tavoli di coordinamento)

1. Al fine di coordinare le azioni a favore dei giovani, per indirizzarle secondo le linee strategiche del Piano regionale Giovani e per migliorare l'utilizzo delle risorse finanziarie, la Regione costituisce un tavolo di coordinamento politico e istituzionale, convocato e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di politiche giovanili, al quale partecipano, per quanto di competenza in base all'ordine del giorno comunicato, gli assessori regionali competenti per materia, gli assessori provinciali competenti per le politiche giovanili e quattro assessori comunali, uno per Provincia, competenti per le politiche giovanili, rappresentanti dei Comuni della regione, nominati dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) del Friuli Venezia Giulia.

2. A supporto del tavolo di coordinamento politico istituzionale di cui al comma 1, la Regione costituisce un tavolo di coordinamento tecnico-amministrativo, convocato e presieduto dal dirigente regionale competente in materia di politiche giovanili, al quale partecipano i dirigenti delle Direzioni centrali competenti in base all'ordine del giorno comunicato, nonché i dirigenti delle strutture delle Province competenti in materia di politiche giovanili e quattro dirigenti comunali, uno per provincia, delle strutture competenti in materia di politiche giovanili nominati dall'A.N.C.I. del Friuli Venezia Giulia.

3. Alle riunioni dei tavoli di coordinamento previsti ai commi 1 e 2 partecipano i rappresentanti della Consulta regionale dei giovani, di cui all'articolo 5, comma 7 bis. Possono partecipare, altresì, su invito del presidente, altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile per gli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. I tavoli di coordinamento di cui ai commi 1 e 2 si riuniscono di regola una volta all'anno e comunque ogni volta che il presidente lo ritenga necessario.

Art. 5
(Consulta regionale dei giovani)

1. Al fine di favorire il raccordo tra i giovani e la Regione, la loro partecipazione e per promuovere la conoscenza del mondo giovanile, la Regione istituisce la Consulta regionale dei giovani, di seguito denominata Consulta, organo di rappresentanza dei giovani del Friuli Venezia Giulia, nominata per la durata di tre anni con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche giovanili.

2. La Consulta è composta da:

a) quattro rappresentanti dei giovani eletti dalle associazioni iscritte al registro regionale delle associazioni giovanili, di cui all'articolo 6, in modo da assicurare la rappresentatività territoriale, di genere e per settore di operatività associativa;

b) quattro rappresentanti degli studenti universitari, due per ciascuna delle Università regionali, designati dagli organismi rappresentativi degli studenti;

- c) quattro rappresentanti degli studenti delle scuole di istruzione secondaria superiore, uno per ciascuna provincia, designati dalle Consulte provinciali degli studenti della regione;
- d) i rappresentanti dei movimenti giovanili dei partiti e delle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale, uno per ciascun partito e forza politica;
- e) quattro amministratori locali designati dal Consiglio delle Autonomie locali;
- f) quattro rappresentanti dei movimenti giovanili delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, designati dalle stesse organizzazioni sindacali, in ragione di uno per organizzazione;
- f bis) _____ rappresentanti delle associazioni imprenditoriali.

3. L'elezione dei componenti della Consulta da parte delle associazioni di cui al comma 2, lettera a), avviene in base a liste di candidati presentate da almeno cinque delle medesime associazioni, secondo le modalità disciplinate con regolamento regionale.

4. I componenti della Consulta sono di età compresa tra quattordici e trentacinque anni e svolgono l'attività in forma volontaria e gratuita.

5. La Consulta, oltre alle attività di collaborazione alla stesura del Piano regionale Giovani, di cui all'articolo 3, svolge funzioni propositive, consultive e operative per le politiche regionali a favore dei giovani e, in particolare:

- a) propone iniziative e progetti per la valorizzazione dell'autonomia dei giovani;
- b) esprime pareri e proposte su richiesta della Regione;
- c) collabora nella gestione del Portale regionale giovani e della rete degli Informagiovani;
- d) promuove la cooperazione regionale, interregionale, nazionale, europea e internazionale con soggetti attivi nelle politiche giovanili e collabora con le consulte, i forum e le altre istituzioni giovanili a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;
- e) promuove progetti, ricerche, incontri e dibattiti pubblici su temi attinenti alla condizione giovanile;
- f) formula annualmente entro il mese di ottobre proposte a valere per l'anno successivo sui temi di orientamento degli interventi di sostegno a favore dei giovani;
- g) presenta annualmente, entro il 31 dicembre, una relazione sulle attività svolte, anche in collaborazione con la Regione, e sui risultati ottenuti, formulando proposte per l'anno successivo;
- h) presenta alla fine del proprio mandato la relazione conclusiva sulle attività svolte, formulando proposte per il triennio successivo;
- i) svolge le altre funzioni attribuite dalla Regione.

6. La Consulta opera presso la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, che assicura il supporto tecnico.

7. Il funzionamento della Consulta è disciplinato con proprio regolamento.

7 bis. La Consulta elegge al proprio interno quattro rappresentanti per la partecipazione ai tavoli di coordinamento di cui all'articolo 4.

8. La Consulta è regolarmente istituita con le modalità previste al comma 1 anche se non pervengono, entro i termini fissati nel corso della procedura per la costituzione, tutte le nomine e designazioni richieste.

Art. 6

(Registro regionale delle associazioni giovanili)

1. La Regione istituisce il registro regionale delle associazioni giovanili, di seguito denominato registro, e ne cura la tenuta.

2. Al registro sono iscritte, previa domanda, le associazioni che hanno sede e svolgono l'attività nel Friuli Venezia Giulia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7.

3. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'ottenimento di contributi, finanziamenti e ogni altro incentivo regionale previsto dalla legge.

4. Con regolamento sono disciplinate le modalità di iscrizione, cancellazione e aggiornamento del registro e le modalità di tenuta dello stesso.

Art. 7

(Associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro)

1. Le associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro sono composte da persone di età non superiore a trentacinque anni e presentano i seguenti requisiti previsti nell'atto costitutivo e nello statuto:

a) assenza dello scopo di lucro;

b) ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia, di uguaglianza, di rispetto della libertà e dignità degli associati, di responsabilità, di partecipazione, di pluralismo, di educazione all'impegno sociale e civile e all'integrazione;

c) elettività e gratuità delle cariche associative;

d) gratuità delle prestazioni fornite dagli associati;

e) impegno degli associati a impedire, all'interno dell'associazione e nello svolgimento dell'attività, ogni forma di discriminazione o violenza, di promozione o esercizio di attività illegali, di uso di sostanze stupefacenti e di abuso di alcool;

f) svolgimento delle attività con il coinvolgimento prevalente di giovani.

2. Non sono considerate associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni professionali e di categoria.

Art. 8
(Aggregazioni giovanili)

1. Ai fini della presente legge sono considerate aggregazioni giovanili i gruppi spontanei di giovani, di età compresa tra quattordici e trentacinque anni, residenti o presenti in regione per ragioni di studio o di lavoro, costituiti senza finalità di lucro, che esprimono e rappresentano le esigenze del mondo giovanile, realizzando attività in coerenza con le finalità della presente legge.

2. I componenti dell'aggregazione giovanile svolgono l'attività in forma volontaria e gratuita.

Art. 8 bis
(Forum provinciali e locali)

1. La Regione, al fine di incentivare la partecipazione delle giovani generazioni, promuove l'istituzione, da parte delle Province e dei Comuni, singoli o associati, di Forum provinciali e locali aperti alla popolazione giovanile con compiti di coordinamento delle iniziative provinciali e locali a favore dei giovani e di proposta verso la Consulta regionale dei giovani, favorendo la partecipazione dei giovani, degli enti senza fine di lucro e delle aggregazioni di cui all'articolo 8.

Art. 9
(Interventi per l'autonomia abitativa dei giovani)

1. Al fine di favorire l'autonomia abitativa dei giovani lavoratori, dipendenti e autonomi, e dei giovani studenti la Regione:

a) prevede nell'ambito degli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) la riserva del 10 per cento degli alloggi messi a bando, da assegnarsi a giovani sulla base di una specifica graduatoria;

b) stabilisce una riduzione del 20 per cento degli indicatori ISEE e ISE per i giovani che accedono agli interventi di edilizia agevolata previsti dall'articolo 4 della legge regionale 6/2003;

c) garantisce secondo le modalità stabilite dall'articolo 5, commi 4 e 5 e commi da 9 a 13 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), la quota parte di finanziamento, non coperto da garanzia ipotecaria fino all'importo massimo di ____ ;

d) promuove e sostiene, al fine di riqualificare e rivitalizzare centri storici, zone periferiche e zone abbandonate da attività produttive, la realizzazione di progetti di coabitazione (co-housing), finalizzati alla combinazione dell'autonomia dell'abitare privato con i vantaggi di servizi, risorse e spazi condivisi, proposti o promossi da enti locali, enti pubblici e soggetti privati, anche in partenariato con altri

soggetti, attraverso il recupero o la riconversione di edifici pubblici o privati dismessi o degradati e attraverso la costruzione o l'acquisto di nuove strutture;

e) concede, nell'ambito delle azioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 6/2003, contributi a cittadini di età superiore ai sessantacinque anni e in condizioni di disagio economico per la locazione di una o più stanze della propria abitazione a giovani, a costi contenuti;

f) concede contributi per la ristrutturazione di immobili e l'acquisto di arredi agli enti locali, ove siano ubicate sedi universitarie o scuole medie superiori, che mettono a disposizione a costi contenuti e temporaneamente, a studenti in condizioni di disagio economico e in regola con i percorsi scolastici e universitari, per i soli fini di alloggio, immobili per la durata annuale o pluriennale degli studi;

g) trasferisce ai Comuni fondi per la concessione di prestiti a tasso agevolato, a copertura della spesa per il deposito cauzionale e per l'acquisto di arredi per gli alloggi in locazione.

2. Al fine di realizzare le azioni di cui al comma 1 la Regione adegua i regolamenti previsti dall'articolo 12 della legge regionale 3/2009 e prevede nell'ambito del Piano casa azioni specifiche a favore dei giovani.

3. Possono beneficiare degli interventi per l'autonomia abitativa di cui al comma 1, lettere a), b) e c) i giovani residenti in regione di età compresa tra diciotto e trentacinque anni.

4. Per beneficiare degli interventi di cui al presente articolo, i giovani devono possedere, con riferimento al nucleo familiare, degli indicatori della situazione economica (ISE) e della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiori ai limiti di importo fissati con regolamento.

Art. 10

(Supporto all'orientamento dei giovani che ricorrono agli strumenti previsti dalla legge)

1. La Regione svolge attività di orientamento, tutoraggio e consultiva, anche attivando seminari, studi e analisi, in particolare diretti a diffondere la conoscenza delle opportunità e delle prospettive future per i giovani che intendono ricorrere agli strumenti di incentivazione e di sostegno previsti dalla presente legge.

2. L'attività di cui al comma 1 è svolta dalla struttura regionale competente per le politiche giovanili, in collaborazione con l'Agenzia regionale del lavoro ed è a disposizione anche sul Portale regionale Giovani, mediante l'attivazione di un sito internet interattivo.

Art. 11

(Integrazione delle politiche del lavoro e della formazione)

1. Al fine di promuovere una maggior coerenza tra l'offerta formativa e i fabbisogni professionali, la Regione individua, nell'ambito del Piano regionale Giovani, gli strumenti di raccordo tra le politiche

attive del lavoro e quelle della formazione nonché le misure da realizzare per agevolare l'ingresso e la permanenza dei giovani nel modo del lavoro.

2. Al fine di agevolare l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e favorire lo sviluppo di competenze, la Regione sostiene i datori di lavoro privati e pubblici che ricorrono ai giovani di età non superiore a trentacinque anni per lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio attraverso i voucher o buoni lavoro, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30). I contributi vengono erogati alla conclusione delle singole iniziative.

Art. 12

(Sostegno alla formazione di giovani talenti e al loro rientro in regione)

1. Al fine di potenziare la ricerca, l'innovazione e la riqualificazione delle risorse umane negli enti pubblici, negli enti di ricerca e nelle imprese e al fine di accrescere la qualità dell'insegnamento universitario, la Regione sostiene i progetti, di durata massima di tre anni, di enti pubblici e soggetti privati, destinati al rientro dall'estero e dalle altre regioni italiane dei giovani talenti in regione, di età non superiore a trentacinque anni, che si sono distinti nei settori umanistici, artistici, tecnici e scientifici.

2. I giovani talenti di cui al comma 1 sono individuati mediante analisi e valutazione del percorso scolastico e universitario, del numero e della qualità delle pubblicazioni, delle ricerche effettuate, dei brevetti, delle invenzioni e delle scoperte, delle produzioni artistiche e degli eventuali riconoscimenti ottenuti.

2 bis. Il Piano regionale Giovani prevede le misure a favore dei giovani che fanno rientro in Regione e dei datori di lavoro che li assumono.

3. La Regione istituisce altresì borse di studio di durata massima triennale per neo laureati residenti in regione, finalizzate al sostegno di percorsi personali di alta formazione in centri di eccellenza all'estero, non esistenti in regione e mirate al rientro nel mercato del lavoro regionale, attraverso l'intesa con i datori di lavoro.

3. L'individuazione dei giovani talenti di cui al comma 1 viene effettuata da un comitato scientifico, composto da _____ e nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Art. 13

(Ricerca e innovazione)

1. La Regione promuove interventi finalizzati a:

a) sostenere la ricerca industriale, il trasferimento tecnologico e l'innovazione del sistema produttivo regionale da parte dei giovani nell'università, nei centri di ricerca e nelle imprese;

b) sviluppare attività di ricerca, innovazione, trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche da parte dei giovani nelle Università, nei centri di ricerca e nelle imprese.

2. Il Piano regionale Giovani prevede le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 14

(Cittadinanza attiva e mobilità internazionale)

1. La Regione, in raccordo con le agenzie nazionali preposte, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile europea e internazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei che le sostengono. Favorisce scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati dai giovani, dai loro gruppi, anche informali, e dalle loro associazioni.

Art. 14 bis

(Sostegno all'avvio e all'internazionalizzazione delle professioni e a progetti di condivisione dell'ufficio)

1. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni, da realizzarsi con scambi di esperienze professionali, di durata non superiore a due anni, attraverso tirocini, stages e periodi di formazione presso studi professionali in regione e all'estero. A tal fine sono concessi contributi ai giovani di età compresa tra diciotto e trentacinque anni, residenti in regione che si recano all'estero e a giovani stranieri che dall'estero vengano ad operare in regione. I contributi sono diretti a sostenere le spese per la formazione e per l'alloggio.
2. La Regione, altresì, al fine di potenziare le professioni e le attività dei giovani lavoratori autonomi, nonché per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1, promuove e sostiene progetti di condivisione dell'ufficio (co working).
3. Il Piano triennale prevede le misure per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

Art. 15

(Interventi per l'imprenditoria giovanile)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema economico regionale e per creare nuova occupazione, la Regione promuove e sostiene la nascita di imprese giovanili, anche favorendo l'orientamento all'imprenditorialità nei programmi dei percorsi formativi regionali.
3. I progetti di cui al comma 1 comprendono le iniziative proposte singolarmente o in gruppo dai giovani, di età compresa tra diciotto e trentacinque anni, e dirette a valorizzare l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego, nonché quelle proposte in settori fortemente innovativi e in settori tradizionali degli antichi mestieri, purché dirette all'effettiva costituzione di un'impresa giovanile.
4. Ai fini della presente legge per impresa giovanile si intende:
 - a) l'impresa individuale con titolare di età compresa tra diciotto e trentacinque anni e la maggioranza degli eventuali collaboratori e del personale della medesima età;

b) l'impresa collettiva con maggioranza dei soci, dei collaboratori e del personale di età compresa tra diciotto e trentacinque anni e maggioranza del capitale sociale detenuta dai giovani della medesima età.

5. I progetti sono finanziati con contributi in conto capitale e in regime "de minimis", nel rispetto della normativa comunitaria, nei limiti del 50 per cento delle spese di avvio dell'iniziativa individuate come ammissibili dal regolamento.

6. La Regione sostiene altresì azioni dirette a favorire il ricambio generazionale nel sistema delle imprese della regione, anche mediante la predisposizione di servizi informativi e di consulenza.

7. I progetti di cui ai commi 1 e 6 possono prevedere la collaborazione e la sinergia con le università, gli enti di ricerca, le associazioni studentesche e quelle giovanili, nonché con le associazioni imprenditoriali operanti in regione.

Art. 16

(Fondo di garanzia per favorire le opportunità per i giovani)

1. Al fine di favorire le opportunità di studio, formazione, inserimento lavorativo e sociale dei giovani meritevoli, nonché per sviluppare e diffondere la cultura dell'autonomia professionale e rimuovere gli ostacoli che impediscono ai giovani l'accesso alle professioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a porre in essere adeguati strumenti finanziari, flessibili e tempestivi, per rispondere a tali esigenze.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire il <<Fondo regionale di garanzia per favorire le opportunità per i giovani>>, di seguito denominato Fondo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilità separata, destinato a costituire garanzia per la concessione di prestiti d'onore a favore dei giovani di età non superiore a trentacinque anni, provenienti da famiglie residenti nel Friuli Venezia Giulia da almeno cinque anni.

3. I prestiti d'onore possono essere richiesti per le seguenti attività:

a) l'iscrizione e la frequenza degli studi universitari, di corsi di specializzazione e master presso istituti universitari anche con sede all'estero;

b) la partecipazione a tirocini formativi da svolgersi presso aziende, enti e istituzioni anche con sede all'estero;

c) l'avvio e lo sviluppo di progetti e iniziative di carattere imprenditoriale dirette alla costituzione di aziende, ivi compreso l'acquisto dei locali, delle attrezzature e dei beni strumentali e tecnologici;

c bis) l'avvio e sviluppo di nuovi studi professionali in favore di giovani, con priorità per gli studi organizzati tra giovani professionisti in modo associato o intersettoriale e per quelli che si caratterizzano per l'innovazione nell'organizzazione e nello svolgimento dell'attività di realizzazione di progetti finalizzati alla condivisione dell'ufficio (co-working), per l'avviamento di attività professionali;

c ter) l'acquisizione di strumenti informatici, di partecipazione a convegni e corsi di formazione e aggiornamento professionale, di abbonamento a pubblicazioni specializzate e banche dati, di acquisto

di testi pertinenti all'attività esercitata e di ogni altra spesa necessaria per l'esercizio della pratica o tirocinio professionale stabilita con regolamento;

d) l'acquisto dell'arredamento della prima casa;

4. Il Fondo di cui al comma 2, previa convenzione con i principali istituti di credito operanti sul territorio regionale, provvede alle garanzie per la concessione di prestiti d'onore di importo massimo pari a trentamila euro. Con apposito regolamento regionale sono disciplinati:

a) i criteri e le modalità e i limiti per la concessione delle garanzie inerenti i prestiti d'onore;

b) i contenuti delle convenzioni da stipularsi con gli istituti di credito;

c) le tipologie di finanziamento per le quali può operare la garanzia del Fondo;

d) i requisiti per l'accesso al beneficio, la durata e le modalità per la richiesta dello stesso;

e) il limite delle garanzie prestate dalla Regione, che comunque non può superare l'ottantacinque per cento degli importi singolarmente affidati, e generare volumi complessivamente garantiti non superiori a dieci volte la dotazione patrimoniale del fondo.

5. Il Direttore centrale competente in materia di affari finanziari approva con proprio decreto gli schemi di convenzione tra il Fondo e gli istituti di credito che aderiscono all'iniziativa, anche tramite un istituto capofila, scelto secondo procedure di evidenza pubblica, con l'individuazione delle modalità operative comuni per l'istruttoria dei prestiti d'onore e delle relative garanzie.

6. La vigilanza sulla gestione del Fondo è esercitata dalla Direzione centrale competente in materia di affari finanziari.

7. Gli interventi del Fondo sono deliberati dal Comitato di gestione, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli affari finanziari d'intesa con quelli all'istruzione, al lavoro e alla formazione, ed è composto da cinque componenti di cui almeno tre scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza di almeno tre anni nell'attività di amministrazione, direzione o controllo di società ed enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo, ovvero funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni in settori analoghi o attività professionali nel settore creditizio, finanziario o assicurativo, o nell'attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche. Due componenti sono scelti tra giovani di età non superiore a trentacinque anni. Il Presidente del Comitato di gestione è eletto fra i suoi componenti.

8. Gli interventi del Fondo sono svolti nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

9. L'Amministrazione regionale, per il supporto tecnico alle attività di cui al presente articolo, è autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, un atto aggiuntivo alla convenzione in atto con Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA.

10. Al Fondo possono contribuire enti pubblici e privati, nei limiti e con le modalità previsti dai rispettivi ordinamenti, tra cui le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni imprenditoriali e di categoria e le Università della regione.

11. La dotazione iniziale del Fondo è determinata in 2 milioni di euro. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, è autorizzata a variare la dotazione del Fondo in relazione alle necessità e all'andamento degli utilizzi delle risorse.

Art. 17

(Interventi per promuovere uno stile di vita sano)

1. La Regione promuove e sostiene interventi per:

a) iniziative dirette ad informare, con il coinvolgimento diretto dei giovani, e promuovere, anche mediante la tecnologia digitale, la conoscenza di stili di vita sani, di consumi consapevoli e la comprensione dei messaggi mediatici che li incentivano;

b) diffondere la cultura della legalità e la conoscenza del vivere civile per formare e sviluppare il senso di appartenenza alla comunità;

c) promuovere progetti diretti a educare al rispetto di se stessi e degli altri, anche al fine di contrastare i fenomeni di bullismo, nonché al rispetto tra i sessi, alla creazione di rapporti positivi nelle relazioni familiari, scolastiche, sociali con particolare riferimento a quelli con gli anziani, i disabili e le persone in condizione di svantaggio;

d) responsabilizzare i giovani sui comportamenti e sui fattori di rischio con particolare riguardo alla sessualità, all'alimentazione e al consumo di sostanze psicoattive, anche nelle attività sportive;

e) prevenire e contrastare l'uso di sostanze stupefacenti, l'abuso di alcol e tabacco nonché promuovere la conoscenza dei rischi e degli effetti correlati;

f) programmare interventi, in accordo con l'amministrazione scolastica, che promuovano la salute nelle scuole, anche con attività di consulenza e ascolto;

g) valorizzare i consultori come strumenti di ascolto per le giovani generazioni, incentivandone la funzione educativa riguardo la salute sessuale;

h) rivalutare i luoghi di svago e divertimento nei quali promuovere la salute e la sicurezza, con particolare riguardo ai rischi legati al consumo di sostanze stupefacenti e agli incidenti stradali;

k) riconoscere lo sport come diritto di cittadinanza e come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita;

j) diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale tra i giovani.

2. Il Piano regionale Giovani prevede misure per l'attuazione del presente articolo, coordinate con le iniziative della Regione, degli enti locali, delle aziende sanitarie e delle istituzioni scolastiche.

Art. 18
(Interventi in ambito sociale e culturale)

1. La Regione promuove e sostiene nell'ambito sociale e culturale iniziative per:
 - a) valorizzare la creatività giovanile e del pluralismo di espressione;
 - b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale;
 - c) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscano l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti nel territorio regionale;
 - d) incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, garantendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato;
 - e) creare reti di giovani artisti e di scambio a livello regionale, nazionale e internazionale;
 - f) diffondere la conoscenza in tutte le sue forme, con particolare riferimento alla storia, alla cultura, e alle tradizioni anche locali;
 - g) sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e naturalistico;
 - h) valorizzare la creatività e l'espressività in tutte le sue manifestazioni, anche nell'ambito sociale;
 - k) promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identità culturale e artistica del Friuli-Venezia Giulia;
 - i) diffondere la cultura di appartenenza alla comunità europea e al contesto internazionale;
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con il procedimento valutativo a bando.
3. Restano ferme le funzioni dei Comuni e delle Province previste dagli articoli 25 e 25 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).
4. Il Piano regionale Giovani prevede misure per l'attuazione di quanto previsto al comma 1. Nel Piano regionale Giovani sono previste altresì azioni volte a divulgare gli interventi previsti dalla vigente normativa in tema di cultura e turismo anche mediante gli sportelli Informagiovani.

Art. 19
(Alfabetizzazione informatica)

1. La Regione riconosce l'alfabetizzazione informatica come strumento essenziale per lo sviluppo, la crescita, l'inclusione sociale e il miglioramento delle condizioni di accesso al mondo del lavoro della popolazione giovanile.

2. All'interno del Piano regionale Giovani sono previste specifiche azioni volte a incentivare e favorire l'accesso dei giovani ai moderni strumenti informatici, con particolare riguardo al miglioramento delle condizioni di accesso alla rete internet.

Art. 20

(Sostegno all'attività delle associazioni giovanili)

1. Il Piano regionale Giovani assicura la priorità alle istanze presentate dalle associazioni giovanili iscritte nel registro di cui all'articolo 7, per la promozione e il sostegno delle iniziative previste dagli articoli 17 e 18, svolte in particolare nei centri di aggregazione giovanile.

Art. 21

(Sostegno dei centri di aggregazione giovanile)

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 7, parrocchie e altri enti privati senza fine di lucro per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la messa a norma di immobili, comprensivi degli impianti e degli arredi, da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile in possesso dei requisiti previsti ai commi 3 e 4.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati altresì, per le stesse finalità, al recupero e alla riconversione di edifici pubblici o privati dismessi o degradati.

3. I centri di aggregazione giovanile, anche nella struttura di centri polifunzionali, sono destinati allo svolgimento di attività integrate di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico e culturale, con particolare riferimento alle attività musicali, rivolte ai giovani e sono gestiti dai soggetti di cui al comma 1.

4. Le attività di cui al comma 3 sono realizzate senza finalità di lucro, con continuità, in sedi aperte al pubblico e senza alcuna discriminazione, allo scopo di promuovere tra i giovani l'assunzione di responsabilità, lo sviluppo dell'autonomia personale, la socializzazione, la creatività e la progettualità giovanile, la partecipazione attiva e lo sviluppo di competenze alla vita.

5. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conto capitale rateato ventennale, nel limite massimo del cinque per cento annuale della spesa ammessa a contributo.

6. I contributi di cui al comma 2 sono concessi in conto capitale con un intervento una tantum nel limite massimo del sessanta per cento della spesa ammessa a contributo.

Art. 22

(Giornata regionale dell'arte giovanile)

1. La Regione, al fine di valorizzare le capacità creative e artistiche e il pluralismo di espressione dei giovani residenti in regione, istituisce la Giornata regionale dell'arte giovanile, durante la quale sono presentati i progetti artistici di migliore qualità, selezionati dalla giuria di cui al comma 3, tra quelli proposti annualmente, per l'ottenimento di contributi regionali previsti dalla presente legge, dalle

associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 6, dalle aggregazioni giovanili di cui all'articolo 8 e da altri enti senza finalità di lucro.

2. A tre progetti di eccellente valore artistico, scelti tra quelli di cui al comma 1, è assegnato il premio "Giovani talenti emergenti".

3. L'assegnazione dei premi di cui al comma 2 è effettuata da una giuria nominata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche giovanili. La giuria è presieduta dal medesimo assessore ed è composta da un critico d'arte, da un docente universitario esperto nelle materie artistiche, da un operatore culturale qualificato e da un funzionario regionale competente in materia di politiche giovanili.

4. Ai componenti esterni della giuria è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute.

Art. 23

(Iniziative proprie della Regione e in collaborazione o in concorso con altri soggetti)

1. Al fine di promuovere e sostenere l'autonomia dei giovani, la Regione realizza iniziative proprie e iniziative in collaborazione con enti locali, enti pubblici e soggetti privati, a favore dei giovani anche con il coinvolgimento dei giovani emergenti nelle discipline umanistiche, artistiche, tecniche e scientifiche come testimonianza rappresentativa delle politiche giovanili regionali.

2. Le iniziative proprie sono realizzate direttamente dalla Regione mediante acquisizione in economia di beni e servizi.

3. Le iniziative svolte in collaborazione con enti locali, enti pubblici e soggetti privati sono realizzate sulla base di convenzioni che definiscono l'oggetto e i risultati attesi, il limite massimo di partecipazione finanziaria della Regione, i tempi di realizzazione, le spese considerate ammissibili, le modalità di verifica della rendicontazione e dei risultati conseguiti.

4. Con regolamenti sono disciplinati le modalità, i limiti, le tipologie di spesa e le procedure delle acquisizioni in economia di beni e servizi, i requisiti e i criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni di cui al comma 3 e le relative spese ammissibili.

5. Per le finalità previste al comma 1, la Regione concorre, anche con la concessione di contributi, alla realizzazione di iniziative di enti locali ed enti pubblici a favore dei giovani.

Art. 24

(Partecipazione politica dei giovani)

1. La Regione sostiene l'accesso dei giovani al mondo della politica, al fine di diffondere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea e mondiale di favorire una presenza attiva dei giovani nei processi di cambiamento storico e istituzionale e di promuovere la conseguente partecipazione alla vita politica, anche a livello locale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi per la realizzazione di seminari, giornate di studio e pubblicazioni, diretti, in particolare, alla diffusione di conoscenze attive sulla formazione degli stati moderni e sulle forme di governo, sui trattati e le istituzioni europee e internazionali, sulla loro modificazione nel tempo, sulle costituzioni italiane dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica italiana, sull'ordinamento, sulle competenze e sul funzionamento delle organizzazioni internazionali ed europee, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, sulla cultura politica, sulla storia comparata dei movimenti politici e sull'evoluzione storica delle ideologie.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a favore di enti pubblici e soggetti privati, organizzatori delle iniziative formative, con esclusione dei partiti e dei movimenti politici istituzionali.

4. La Regione promuove e favorisce spazi di confronto, discussione ed elaborazione di idee con i giovani anche attraverso la creazione di canali interattivi di comunicazione inseriti nel Portale regionale giovani previsto all'articolo 25.

Art. 25

(Portale regionale giovani)

1. Il Portale regionale giovani, denominato GiovaniFVG.it, rappresenta il sistema di comunicazione informatica ufficiale della Regione in materia di politiche giovanili, diretto al miglioramento dell'accesso alle informazioni e alla partecipazione dei giovani ed è inserito nella home page del sito istituzionale della Regione.

2. Il Portale è gestito dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili in collaborazione con gli altri uffici regionali, con la Consulta di cui all'articolo 5 e con gli enti locali.

3. Per i collegamenti e i contenuti redazionali del Portale è data priorità alle informazioni sui programmi, atti e obiettivi dell'Unione europea e agli interventi per la creazione di sinergie e progetti comuni con le reti di informazione comunitarie europee.

4. L'Ufficio Stampa della Regione cura il coordinato d'immagine del Portale.

Art. 26

(Informagiovani)

...

Art. 27

(Regolamenti di attuazione)

1. I criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e di concessione ed erogazione di contributi e altri incentivi economici sono disciplinati con regolamento.

Art. 28
(Funzionario delegato)

1. Per le esigenze connesse all'attività della struttura regionale competente in materia di politiche giovanili è autorizzata l'apertura di credito a favore di un funzionario delegato, individuato con provvedimento del dirigente responsabile della struttura tra i dipendenti assegnati alla medesima struttura e sono disposti i relativi ordini di accreditamento per le spese relative all'acquisto dei seguenti beni e servizi:

a) progettazione e realizzazione di inserti redazionali, articoli e messaggi promozionali, nonché relativa successiva diffusione su organi di stampa e radiotelevisivi;

b) progettazione e realizzazione di banche dati;

c) servizi di tipografia, servizi fotografici, video e interviste destinati alla promozione dell'attività della Regione;

d) interventi promozionali relativi alle attività svolte dalla struttura regionale competente e loro successiva diffusione;

e) beni e servizi per l'organizzazione di manifestazioni, convegni, congressi, incontri, seminari, giornate di studio e mostre, compresi, in particolare, locazione e allestimento delle sale o di altri locali, noleggio e installazione di impianti tecnologici, predisposizione e stampa di inviti e di materiale promozionale e illustrativo degli eventi, trascrizioni, colazioni e rinfreschi di lavoro, spese di ospitalità, compensi ai relatori, rimborso spese di viaggio, spese di trasporto;

f) realizzazione e acquisto di materiale informativo e formativo, riviste, libri, pubblicazioni, anche su supporto informatico e accesso a pagamento a banche dati on-line;

g) incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 15, commi da 15 a 23, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) e dell'articolo 14, comma 12, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

h) spese di funzionamento degli organi collegiali previsti dalla presente legge;

i) realizzazione, aggiornamento e gestione di siti internet;

j) ogni altro bene o servizio funzionale alle attività e iniziative del Servizio che si renda necessario per la realizzazione del Piano strategico regionale, del Piano regionale Giovani, di progetti regionali, interregionali, statali ed europei.

2. Il funzionario delegato utilizza le somme poste a sua disposizione mediante l'emissione di ordinativi in favore dei creditori entro i limiti indicati nell'ordine di accreditamento.

Art. 29
(Disposizioni transitorie)

1. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme previgenti.
2. Nelle more della costituzione della Consulta di cui all'articolo 5, la Regione, al fine di garantire la partecipazione dei giovani, può avvalersi dell'utilizzazione di sistemi informatici di consultazione dei giovani, inseriti nel Portale di cui all'articolo 25.
3. La prima seduta della Consulta di cui all'articolo 5 è convocata dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili e opera in base alle indicazioni e all'ordine del giorno stabiliti dalla medesima struttura.

Art. 30
(Disposizioni finali)

1. I contributi e gli altri incentivi economici previsti dalla presente legge sono concessi in conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.
2. In via generale, i contributi e gli altri incentivi economici a favore di imprese, previsti da leggi regionali, sono concessi, a parità di condizioni o di requisiti, in via prioritaria a favore di imprese giovanili, di cui all'articolo 15, in armonia con i principi comunitari.
3. In sede di rendicontazione dei contributi e degli altri incentivi economici previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli per spese di investimento relative ad immobili, in deroga all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 6 e le aggregazioni giovanili di cui all'articolo 8 presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo o di altro incentivo.
4. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, i beni immobili oggetto dei contributi e degli altri incentivi economici previsti dalla presente legge sono soggetti a vincolo di destinazione decennale.
5. Il rinvio a leggi, regolamenti e ad atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
6. L'uso nella presente legge del genere maschile per indicare i soggetti attuatori e destinatari dei principi, obiettivi, strumenti e interventi previsti si intende riferito a entrambi i generi e risponde solo ad esigenze di semplicità del testo.

Art. 31
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
 - a) legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani);
 - b) i commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2007 n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio << Legge strumentale 2008 >>);
 - c) i commi 1 e 2 dell'articolo 6 legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008 – 2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21);
 - d) i commi da 1 a 6 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione <<Legge finanziaria 2009>>).

Art. 32
(Fondo regionale per i giovani)

1. Al fine di attuare gli interventi previsti dalla presente legge è istituito un apposito fondo denominato "Fondo regionale per i giovani", ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), suddiviso tra spese correnti e spese in conto capitale.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede annualmente, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 21/2007, a individuare le quote del fondo da destinare ai singoli comparti di intervento e le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti nella gestione delle quote medesime, e a disporre il prelevamento delle somme dal fondo e la loro iscrizione nelle relative unità di bilancio e nei capitoli di pertinenza.
3. Alla costituzione delle dotazioni del Fondo concorrono fondi regionali, statali, europei e di altri enti pubblici e conferimenti di soggetti privati.
4. Per i fondi statali a destinazione vincolata si provvede alla loro destinazione su appositi capitoli di bilancio.

Art. 33
(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 32, limitatamente agli interventi che comportano spese di parte corrente, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 10.2.1.5068 e del capitolo 8080 che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 rispettivamente con la denominazione "Fondo regionale per i giovani – spese correnti" e "Fondo regionale per i giovani – spese correnti".

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 32, limitatamente agli interventi che comportano spese d'investimento, fanno carico all'unità di bilancio 10.2.2.5068 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione "Fondo regionale per i giovani – spese di investimento" e del capitolo 8081 che si istituisce "per memoria" nel medesimo stato di previsione con la denominazione "Fondo regionale per i giovani – spese d'investimento".

3. All'onere di euro 100.000 per l'anno 2010 derivante dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.8.1.3401 e capitolo 4712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 34
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.